

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità
del sistema giudiziario (1018)**

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.4

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», nel comma 2, dopo le parole: «per il quale» inserire le seguenti: «, tenuto conto del carico di lavoro,».

1.6

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1.», nel comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) elevato numero degli affari penali con particolare riferimento a quelli concernenti la criminalità organizzata, ovvero elevato numero degli affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1.», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ove non sussista il consenso o non sia acquisita la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla presente legge. Nei casi di cui al primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità».

1.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il magistrato nei cui confronti sia stato disposto il trasferimento d'ufficio ai sensi del presente articolo può essere trattenuto nella sede di provenienza, prima del trasferimento, per l'esaurimento dei procedimenti in corso, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'istanza presentata dal magistrato medesimo, entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione in ordine al trasferimento».

1.10

D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso «Art.2», al comma 3, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sedici».

1.100

VALENTINO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2», primo periodo, le parole: «per un massimo di quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di sei anni».

1.11

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, ma il diritto» fino alla fine del comma medesimo.

1.13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO

Al comma 5, sostituire il numero: «50», ovunque compaia, con il seguente: «75».

1.101

VALENTINO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini del conferimento degli uffici direttivi la maggiore anzianità dell'aspirante costituisce in assenza di demerito criterio assoluto di prevalenza rispetto agli altri elementi di valutazione ancorché di grado superiore. È abrogata ogni contraria disposizione legislativa o regolamentare».

1.1 (testo corretto)

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 70, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Negli uffici delle

procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti, posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio"».

1.16

COMPAGNA

Al comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato».

1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le controversie concernenti il recupero di erogazioni pubbliche fruite, oltre i limiti riconosciuti, dalle imprese del settore agricolo interessate da uno stato di grave crisi di mercato dichiarato ai sensi della normativa vigente, e quelle relative all'applicazione di misure comunitarie che prevedano il versamento di somme da parte delle imprese del settore, sono devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice di pace territorialmente competente, innanzi al quale le opposizioni alle richieste di pagamento possono essere proposte entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della relativa ingiunzione di pagamento.

2. Tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dal Giudice di pace nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ad eccezione del comma 3. I giudizi pendenti in ogni ordine e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già pendenti avanti il Giudice di Pace territorialmente competente, sono rinviati d'ufficio a quest'ultimo, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3 le procedure ed i giudizi in corso sono sospesi.

3. Al fine di assicurare la più sollecita definizione del contenzioso di cui al comma 1, consentendo di pervenire rapidamente all'univoca forma-

zione in via amministrativa delle pretese di pagamento ed identificazione del soggetto obbligato, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite:

a) le modalità per l'esatta individuazione dei soggetti passivi delle attività di recupero e per la comunicazione agli stessi degli importi da recuperare;

b) le modalità per il computo degli importi dovuti e per il calcolo dei relativi interessi;

c) le procedure per la presentazione di eventuali osservazioni e produzione di documenti, ai fini della predisposizione delle richieste di pagamento agli obbligati;

d) termini e modalità della notificazione, a cura delle regioni e delle province autonome, delle richieste di pagamento, corredate dall'intimazione ad adempiere nei successivi sessanta giorni e con l'avvertenza che decorso questo termine l'importo dovuto verrà riscosso nelle forme della riscossione coattiva mediante ruolo; con avvertimento della facoltà di proporre opposizione ai sensi del comma 1;

e) le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione dell'elenco di cui alla lettera g);

f) le modalità per garantire il sollecito pagamento delle somme ingiunte ai sensi della lettera d), in coerenza con quelle fissate per la riscossione di crediti erariali, anche attraverso misure specifiche volte ad assicurare l'utile esecuzione coattiva su beni o somme del debitore;

g) le modalità con cui il ministero competente, avvalendosi delle agenzie ed enti operanti nel settore, provvede, attraverso una procedura unitaria, ad effettuare la ricognizione della situazione debitoria di ciascun soggetto obbligato alla corresponsione delle somme dovute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a redigere un elenco nominativo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche attraverso l'integrazione di banche dati sia statali che regionali;

h) eventuali forme di compensazione con altri crediti vantati dai soggetti obbligati nei confronti di pubbliche amministrazioni;

i) le modalità per la sollecita ripresa dei procedimenti esecutivi sospesi e per la definizione delle procedure in corso secondo gli esiti degli accertamenti effettuati;

j) termini e modalità per l'esercizio della facoltà, da parte degli interessati, di richiedere l'applicazione delle modalità di determinazione degli importi dovuti e del computo degli interessi ai sensi del presente articolo anche relativamente a rapporti di cui al comma 1 pregressi, con l'esclusione in ogni caso dei rapporti definiti e di ogni rimborso a carico della amministrazioni pubbliche».

Art. 2.

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Norme sui depositi giudiziari*). – 1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: "degli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per fi-

nanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

2.2 (testo corretto)

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca). – 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel Fondo di cui al comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie innanzi all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dai commi 1 e 3.

2.3

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.4

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» *inserire le seguenti:* «, nella misura del 50 per cento, il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché, per il rimanente 50 per cento,».

2.5

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della Giustizia concernenti» *inserire le seguenti:* «il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché».

2.6

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 7, sostituire le parole da: «Presidente del Consiglio» *fino a* «Ministro dell'Interno» *con le seguenti:* «Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno».

2.7

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 7, dopo le parole: «Presidente del consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.8

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, nonché per l'espletamento delle indagini relative a procedimenti penali per il rimanente ammontare;».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della Giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo per il rimanente ammontare;».

2.11

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari;».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da devolvere al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero medesimo;».

2.12

LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «da devolvere» inserire la seguente: «annualmente».

Conseguentemente, alla medesima lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali».

2.0.100

VALENTINO

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Computo senza onere di riscatto del periodo di studi universitari)

Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1° gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».
